



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 maggio 2009 (02.06)
(OR.en)**

10430/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0228 (CNS)**

FISC 77

NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale
al:	COREPER/ Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione - Accordo politico

1. Il 2 dicembre 2008, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva relativa a due misure antifrode connesse alle operazioni transfrontaliere, riguardanti rispettivamente l'esenzione dall'IVA sulle importazioni e la responsabilità in solido.
2. Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale europeo hanno espresso il loro parere rispettivamente il 24 aprile e il 14 maggio 2009.
3. Il Gruppo "Questioni fiscali" e i Consiglieri/Addetti fiscali hanno esaminato la proposta in varie occasioni. Nella riunione del 28 maggio 2008, i Consiglieri/Addetti fiscali:

- = hanno convenuto, in considerazione della sua urgenza, di trasmettere al Consiglio per adozione la prima parte delle misure proposte, inerente all'esenzione dall'IVA sulle importazioni, restando inteso che il Consiglio proseguirà i lavori sulla seconda parte delle misure proposte, riguardante la responsabilità in solido;
- = hanno approvato il testo di un progetto di direttiva relativa all'esenzione dall'IVA sulle importazioni, figurante nell'allegato I, e le dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale della sessione del Consiglio in cui la direttiva sarà formalmente adottata, figuranti nell'allegato II.

4. La Commissione ha riservato la sua posizione sulla scissione della proposta. La delegazione UK ha formulato una riserva d'esame parlamentare.
5. Una volta sciolte tali riserve, il Comitato dei Rappresentanti permanenti potrebbe decidere
 - di informare il Parlamento europeo dell'intenzione del Consiglio di adottare la prima parte delle misure proposte, inerente all'esenzione dall'IVA sulle importazioni, e di proseguire i lavori sulla seconda parte delle misure proposte, riguardante la responsabilità in solido;
 - di suggerire al Consiglio di esprimere il suo accordo politico sulla direttiva summenzionata riportata nell'allegato I e sui progetti di dichiarazioni figuranti nell'allegato II, in vista dell'adozione della direttiva, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, pur convenendo di proseguire i lavori sulle misure proposte riguardo alla responsabilità in solido.

Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) Nelle conclusioni della sessione "Economia e finanza" del 28 novembre 2006, il Consiglio ha convenuto di elaborare una strategia antifrode a livello comunitario, per lottare in special modo contro la frode fiscale nel settore dell'imposizione indiretta, che integri gli sforzi compiuti in materia a livello nazionale.
- (2) Determinate misure esaminate in tale contesto richiedono una modifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁴.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 347 dell'11.12.2006. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE, GU L 44 del 20.2.2008.

- (3) L'importazione di beni è esente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) se ad essa fa seguito una cessione o un trasferimento di tali beni a un soggetto passivo in un altro Stato membro. Le condizioni alle quali è concessa la suddetta esenzione sono fissate dagli Stati membri. L'esperienza tuttavia dimostra che le divergenze nell'applicazione di questa disposizione sono sfruttate dagli operatori per evitare il pagamento dell'IVA sui beni importati in tali circostanze.
- (4) Per prevenire detto sfruttamento è necessario specificare, per determinate operazioni, una serie di condizioni minime a livello comunitario per l'applicazione di questa esenzione.
- (5) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta al fine di risolvere il problema dell'evasione IVA non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (6) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"⁵ gli Stati membri sono invitati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

L'articolo 143 è così modificato:

- a) l'alinea è sostituito dal seguente:
- "1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:";

⁵ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

b) è inoltre aggiunto il seguente paragrafo:

"2. L'esenzione prevista al paragrafo 1, lettera d) può essere concessa, nei casi in cui le importazioni di beni siano seguite da cessioni di beni esenti a norma dell'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), solo se al momento dell'importazione l'importatore ha fornito alle autorità competenti dello Stato membro di importazione almeno le seguenti informazioni:

- a) il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di importazione o il numero di identificazione IVA attribuito al suo rappresentante fiscale debitore dell'imposta nello Stato membro di importazione;
- b) il numero di identificazione IVA dell'acquirente cui i beni sono ceduti a norma dell'articolo 138, paragrafo 1, attribuitogli in un altro Stato membro, o il suo numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto quando i beni sono soggetti a un trasferimento a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera c);
- c) la prova che i beni importati sono destinati ad essere spediti o trasportati a partire dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro.

Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che la prova di cui alla lettera c) sia comunicata alle autorità competenti solo su richiesta."

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 1° gennaio 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

Dichiarazioni a verbale del Consiglio

Direttiva nel complesso:

Il Consiglio sottolinea il suo impegno a proseguire le discussioni sull'altra parte della proposta originaria della Commissione, inerente alla responsabilità in solido transfrontaliera, ed è pronto a fare il punto dei lavori entro fine 2009.

Direttiva nel complesso:

Il Consiglio invita la Commissione a esaminare in tempi brevi l'avvio di uno scambio automatico, tra gli Stati membri, delle informazioni raccolte a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2006/112/CE e a presentare, laddove appropriato, le necessarie proposte legislative entro fine 2010.

Articolo 143:

Il Consiglio e la Commissione convengono che l'esenzione all'importazione prevista all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2006/112/CE sia concessa soltanto nei casi in cui la cessione successiva dei beni all'interno della Comunità interessi gli stessi beni importati.

=====